

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

SEZIONE I

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

B. MERCATI				
B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE				
B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
B11.01	Autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato e relativa iscrizione all'elenco	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 64- <i>quater</i> , commi 1 e 2 TUF
B11.02	Autorizzazione, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente , a operare in qualità di mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas e relativa iscrizione all'elenco	Divisione Mercati	120 giorni	artt. 64- <i>quater</i> , commi 1 e 2, e 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B11.03	Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 64- <i>quater</i> , comma 6 TUF
B11.04	Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 66- <i>quinquies</i> , comma 1, TUF
B11.05	Riconoscimento di mercati extra-UE di strumenti finanziari al fine di estenderne l'operatività sul territorio italiano	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 70, comma 1, TUF
B11.06	Riconoscimento, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente , di mercati extra-UE di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 70, comma 1, TUF, per rinvio dell'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B11.07	Nulla osta ai gestori dei mercati regolamentati che intendono estendere in Stati non UE l'operatività dei mercati da essi gestiti	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 2, TUF
B11.08	Nulla osta, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente , ai gestori di mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas che intendono estendere in Stati non UE l'operatività dei mercati da essi gestiti	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 2, TUF per rinvio dell'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B11.09	Riconoscimento della sussistenza delle condizioni tecniche di regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di regolamento diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 90- <i>quinquies</i> , comma 2, lett. b), TUF
B11.10	Riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, della sussistenza delle condizioni tecniche di regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di regolamento diversi da quelli	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 90- <i>quinquies</i> , comma 4, TUF

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

	designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di stato e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e valute			
B11.11	Riconoscimento, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, della sussistenza delle condizioni tecniche di regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di regolamento diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 90- <i>quinquies</i> , comma 2, lett. b), TUF, per rinvio dall'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B11.12	Verifica della non contrarietà delle modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati con i requisiti previsti dal Capo II, Titolo I- <i>bis</i> , Parte III del TUF	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 64, comma 5, TUF
B11.13	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B11.14	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del gestore del mercato per la durata della procedura di amministrazione straordinaria	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 72, comma 5- <i>bis</i> , T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B11.15	Approvazione della convocazione delle assemblee e degli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, del gestore del mercato	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B11.16	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro il commissario del gestore del mercato per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B11.17	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio, Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B11.18	Diniego all'uso delle esenzioni per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 17, par. 7, Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B11.19	Verifica, sentita la Banca d'Italia, della non contrarietà con i requisiti previsti dal Capo II, Titolo I- <i>bis</i> , Parte III del TUF delle modificazioni statutarie dei gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 64, comma 5, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.20	Verifica che il gestore di un mercato regolamentato, il quale intenda gestire un MTF o un OTF, rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella Parte III TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64, comma 7, TUF

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.21	Verifica, sentita Banca D'Italia, che il gestore di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute, il quale intenda gestire un MTF o un OTF rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella Parte III TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64, comma 7, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.22	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, a operare in qualità di mercato regolamentato e relativa iscrizione all'elenco per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	120 giorni	artt. 64- <i>quater</i> , comma 1 e 2, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.23	Approvazione, sentita la Banca d'Italia, delle modifiche al Regolamento del mercato per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 64- <i>quater</i> , comma 6, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3 TUF
B11.24	Approvazione, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, delle modifiche al Regolamento del mercato per mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 64- <i>quater</i> , comma 6, per rinvio dell'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B11.25	Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute in caso di rinuncia espressa	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 1, lett. d), TUF per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.26	Revoca dell'autorizzazione del mercato in caso di rinuncia espressa	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 1, lett. d), TUF
B11.27	Approvazione degli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l'esternalizzazione a soggetti <i>terzi</i> di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 65- <i>sexies</i> , comma 6, TUF
B11.28	Approvazione delle richieste di esenzione dall'applicazione dei limiti di posizione su derivati su merce	Divisione Mercati	21 giorni	Art. 68 comma 2-bis, TUF
B11.29	Registrazione di un sistema come mercato di crescita per le PMI	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 69 comma 1, TUF
B11.30	Revoca della registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le PMI su richiesta del gestore	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 69 comma 4, TUF
B11.31	Autorizzazione delle esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-trade per le sedi di negoziazione	Divisione Mercati	5 mesi	Art. 74 comma 1, TUF
B11.32	Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-trade per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di stato	Divisione Mercati	5 mesi	Art. 74 comma 4 primo periodo, TUF

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.33	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-trade per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi d'interesse e su valute	Divisione Mercati	5 mesi	Art. 74 comma 4 secondo periodo, TUF
B11.34	Autorizzazione del gestore di una sede di negoziazione o un'impresa d'investimento che concluda, anche come <i>internalizzatore</i> sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione, con eventuale applicazione delle misure di cui all'art. 11 par. 3 MiFIR	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 76 comma 1 lett. a) e b), TUF
B11.35	Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, del gestore di una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione, con eventuale applicazione delle misure di cui all'art. 11 par. 3 MiFIR	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 76 comma 1 lett. a) e b) TUF per rinvio dell'art. 76 comma 3 primo periodo, TUF
B11.36	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, del gestore di una sede di negoziazione di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione, con eventuale applicazione delle misure di cui all'art. 11 par. 3 MiFIR	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 76 comma 1 lett. a) e b) TUF per rinvio dell'art. 76 comma 3 secondo periodo, TUF
B11.37	Autorizzazione alla gestione di un APA o ARM a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati	Divisione Mercati	6 mesi	Art. 79 comma 1 TUF; Art. 52 comma 2 Reg. Mercati e Art. 27- <i>quinquies</i> , regolamento (UE) n. 600/2014
B11.38	Revoca dell'autorizzazione alla gestione di un APA o ARM a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati quando il fornitore rinunci espressamente all'autorizzazione	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79 comma 1, TUF e Art. 27- <i>sexies</i> , regolamento (UE) n. 600/2014
B11.39	Autorizzazione dei membri dell'organo di amministrazione di un mercato regolamentato a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 6 comma 5, Reg. Mercati
B11.40	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, a sua volta rinviato dal 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.41	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, per la sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura di amministrazione straordinaria del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 72, comma 5- <i>bis</i> , T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, a sua volta rinviato dal 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.42	Approvazione, sentita la Banca d'Italia, per la convocazione delle assemblee e degli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, a sua volta rinviato dal 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.43	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, per l'esercizio delle azioni civili contro il commissario del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, a sua volta rinviato dal 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.44	Approvazione, sentita la Banca d'Italia, per l'approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio, Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, a sua volta rinviato dal 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B11.45	Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, alla prestazione di servizi in qualità di depositario centrale ai sensi di CSDR	Divisione Mercati	6 mesi	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 2, TUF Art. 16, 17, 19 CSDR
B11.46	Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, all' <i>esternalizzazione a terzi</i> dei servizi di <i>base</i> nonché all'estensione dell'operatività alle attività di cui all'art. 19 par. 1 CSDR	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 2, TUF Art. 19 CSDR
B11.47	Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, alla prestazione in proprio di servizi accessori di tipo bancario da parte dei depositari centrali o alla designazione a questo scopo di una o più banche nonché all'estensione dei menzionati servizi	Divisione Mercati	6 mesi	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 3, TUF Art. 54, 56, 57 CSDR

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.48	Approvazione, d'intesa con la Banca d'Italia, dell'acquisto, da parte dei depositari centrali, di partecipazioni in persone giuridiche le cui attività non siano limitate alla prestazione dei servizi di base dei depositari centrali di titoli e dei servizi accessori di tipo non bancario	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 6, TUF; Art. 18, par. 3, CSDR
B11.49	Approvazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modifiche all'assetto di controllo del depositario centrale	Divisione Mercati	60 giorni lavorativi	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 6, TUF; Art. 27, par. 8, CSDR
B11.50	Approvazione, d'intesa con la Banca d'Italia, del regolamento dei servizi dei depositari centrali	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79- <i>quinqüesdecies</i> , comma 2, TUF
B11.51	Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria dei depositari centrali ex Art. 70, comma 5, primo periodo, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 5, primo periodo, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B11.52	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo dei depositari centrali ex Art. 72, comma 5, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 72, comma 5, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B11.53	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile dei depositari centrali per la durata della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 72, comma 5- <i>bis</i> , TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 72, comma 5- <i>bis</i> , TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B11.54	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee e degli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, dei depositari centrali ex Art. 72, comma 6, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 72, comma 6, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B11.55	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria dei depositari centrali, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico ex Art. 72, comma 9, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 72, comma 9, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B11.56	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria dei depositari centrali ex Art. 75, comma 2, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 75, comma 2, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.57	Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria delle controparti centrali ex Art. 70, comma 5, primo periodo, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 5, primo periodo, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B11.58	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo delle controparti centrali ex Art. 75, comma 2, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 75, comma 2, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B11.59	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile delle controparti centrali mercato per la durata della procedura di amministrazione straordinaria ex Art. 72, comma 5- <i>bis</i> , TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF,	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 72, comma 5- <i>bis</i> , TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B11.60	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee e degli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo delle controparti centrali ex Art. 72, comma 6, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 72, comma 6, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B11.61	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria delle controparti centrali, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico ex Art. 72, comma 9, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 72, comma 9, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B11.62	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria delle controparti centrali ex Art. 75, comma 2, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 75, comma 2, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B11.63	Iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 20, comma 1, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52
B11.64	Decisione sull'accesso ad una sede di negoziazione da parte di una CCP (derivati OTC, ai sensi di EMIR)	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 90- <i>ter</i> , comma 2, lett. a), TUF; Art. 8, par. 4, EMIR
B11.65	Decisione sull'accesso ad una sede di negoziazione da parte di una CCP (strumenti finanziari diversi dai derivati OTC)	Divisione Mercati	2 mesi	Art. 90- <i>ter</i> , comma 2, lett. a), TUF; Art. 36, par. 4, MiFIR

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.66	Decisione sull'esenzione dall'obbligo di compensazione per i contratti derivati che configurano operazioni infragruppo conclusi da una controparte non finanziaria soggetta alla vigilanza della Consob e una controparte stabilita in uno Stato <i>terzo</i>	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 4- <i>quater</i> , comma 3, TUF; Art. 4 par. 2, lett. b), EMIR
B11.67	Autorizzazione specifica di una SIM (diversa da una SIM di classe 1) alla gestione di un MTF DLT (diverso da un MTF all'ingrosso titoli di Stato) /concessione di esenzioni successive all'autorizzazione specifica iniziale, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 8 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B11.68	Autorizzazione specifica di un gestore del mercato alla gestione di un MTF DLT diverso da un MTF all'ingrosso titoli di Stato/concessione di esenzioni successive all'autorizzazione specifica iniziale	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 8 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B11.69	Autorizzazione specifica di un depositario centrale alla gestione di un SS DLT/concessione di esenzioni successive all'autorizzazione specifica iniziale, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 9 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B11.70	Autorizzazione specifica di una banca, una SIM, un gestore del mercato o un depositario centrale alla gestione di un TSS DLT (diverso da un TSS DLT all'ingrosso titoli di Stato) /concessione di esenzioni successive all'autorizzazione specifica iniziale, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 10 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B11.71	Iscrizione, sentita la Banca d'Italia, nell'elenco dei responsabili del registro di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 20, comma 1, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52
B11.72	Cancellazione, su richiesta, dall'elenco dei responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 21, comma 1, lett. b, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52
B11.73	Cancellazione, su richiesta, dall'elenco dei responsabili del registro, sentita la Banca d'Italia, di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza, nonché di responsabili del registro significativi	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 21, comma 1, lett. b, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52

B. MERCATI

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.1.1 PROCEDIMENTI ORDINARI

B11.74	Autorizzazione di un amministratore di <i>benchmark</i>	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 4-septies.1, comma 2 TUF.; Art. 34 Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016
B11.75	Registrazione di un amministratore di benchmark	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 4-septies.1, comma 2 TUF; Art. 34 Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016
B11.76	Autorizzazione all'avallo di un benchmark o una famiglia di benchmark forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 4-septies.1, comma 2 TUF; Art. 33, comma 3, Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

B. MERCATI				
B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
B21.01	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali del gestore dei mercati, in caso di inerzia dell'organo competente alla dichiarazione	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 64-ter, comma 7, TUF
B21.02	Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali del gestore dei mercati, in caso di inerzia dell'organo competente alla dichiarazione	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 64-ter, comma 7, TUF
B21.03	Opposizione ai cambiamenti negli assetti azionari del gestore o del soggetto che controlla il gestore del mercato quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64-bis, comma 5, TUF
B21.04	Opposizione, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai cambiamenti negli assetti azionari dei gestori di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas, o del soggetto che controlla il gestore del mercato, quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64-bis, comma 5, per rinvio dell'art. 62-sexies, comma 2, TUF
B21.05	Divieto di esecuzione delle decisioni del gestore del mercato di ammissione e di esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati Divisione Corporate Governance Divisione Intermediari Divisione Informazione Emittenti	5 giorni di mercato aperto	Art. 66-ter, comma 6, lett. a), prima parte, TUF
B21.06	Ordine di revoca di una decisione del gestore del mercato di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati Divisione Corporate Governance Divisione Intermediari	5 giorni di mercato aperto	Art. 66-ter, comma 6, lett. a), seconda parte, e Art. 67-bis, comma 2, lett. a), TUF
B21.07	Richiesta al gestore del mercato di sospensione o esclusione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 66-quater, comma 1, TUF
B21.08	Esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dal gestore nel mercato regolamentato da esso gestito	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 66-quinquies, comma 1, TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

B21.09	Sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dal gestore nel mercato regolamentato da esso gestito	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 66- <i>quinquies</i> , comma 1, TUF
B21.10	Opposizione agli accordi stipulati dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro	Divisione Mercati	45 giorni	artt. 70- <i>ter</i> , comma 2, e 77- <i>bis</i> , comma 4, TUF
B21.11	Opposizione, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, agli accordi stipulati dai mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione	Divisione Mercati	45 giorni	artt. 70- <i>ter</i> , comma 2, per rinvio dell'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B21.12	Richiesta al gestore di apportare alla regolamentazione del mercato modifiche per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 66- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B21.13	Decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato allorché quest'ultimo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi	Divisione Mercati	60 giorni	64- <i>quater</i> , comma 9 del TUF
B21.14	Revoca dell'autorizzazione del mercato regolamentato quando l'autorizzazione è stata ottenuta con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del Titolo I- <i>bis</i> , parte III del TUF relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato, non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ovvero il mercato abbia cessato di funzionare da più di sei mesi	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 1, lettera a), b), c) e d), TUF
B21.15	Revoca, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dell'autorizzazione del mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas nei casi in cui l'autorizzazione è stata ottenuta con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del Titolo I- <i>bis</i> , parte III del TUF relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato, non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ovvero il mercato abbia cessato di funzionare da più di sei mesi	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 1, lettera a), b), c) e d), TUF, per rinvio dell'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B21.16	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione del gestore o quando lo richieda la tutela degli investitori	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 3, TUF
B21.17	Trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altro gestore	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 5, TUF
B21.18	Trasferimento temporaneo o definitivo, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, della gestione del mercato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas ad altro gestore	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 5, per rinvio dell'art. 62- <i>sexies</i> , comma 2, del medesimo Testo unico
B21.19	Opposizione, sentita Banca d'Italia, ai cambiamenti negli assetti azionari del gestore di un mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>bis</i> , comma 5, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

	di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute, o dei soggetti che controllano il gestore del mercato, quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato			
B21.20	Impugnazione della deliberazione adottata in caso di inosservanza del divieto del diritto di voto in assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza delle necessarie comunicazioni al gestore del mercato e alla Consob, nonché in caso di opposizione all'acquisto, per le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato	Divisione Mercati	180 giorni	Art. 64- <i>bis</i> , comma 8, TUF
B21.21	Impugnazione, sentita Banca d'Italia, della deliberazione adottata in caso di inosservanza del divieto del diritto di voto in assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza delle necessarie comunicazioni al gestore del mercato e alla Consob, nonché in caso di opposizione all'acquisto, per le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	180 giorni	Art. 64- <i>bis</i> , comma 8, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B21.22	Imposizione dell'alienazione delle azioni per cui non può essere esercitato il diritto di voto per le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 64- <i>bis</i> del TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>bis</i> , comma 9, TUF
B21.23	Imposizione, sentita la Banca d'Italia, dell'alienazione delle azioni per cui non può essere esercitato il diritto di voto per le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 64- <i>bis</i> del TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>bis</i> , comma 9, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B21.24	Dichiarazione, sentita la Banca d'Italia, della decadenza dalla carica degli esponenti aziendali del gestore dei mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute, in caso di inerzia dell'organo competente	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 64- <i>ter</i> , comma 7, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B21.25	Sospensione, sentita la Banca d'Italia, dalla carica degli esponenti aziendali del gestore dei mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute, in caso di inerzia dell'organo competente	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 64- <i>ter</i> , comma 7, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B21.26	Pronuncia della decadenza, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici,	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>quater</i> , comma 9 per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3 TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

	su tassi di <i>interesse</i> e su valute, allorché quest'ultimo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi			
B21.27	Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute, quando l'autorizzazione è stata ottenuta con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del Titolo I-bis, parte III del TUF relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato, non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ovvero il mercato abbia cessato di funzionare da più di sei mesi	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 1, lettere a), b), c) e d), TUF per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B21.28	Trasferimento temporaneo o definitivo, sentita la Banca d'Italia, della gestione del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute ad altro gestore	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 5, TUF, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B21.29	Fissazione di limiti di posizione su derivati su merci	Divisione Mercati	25 giorni	Art. 68, comma 1, TUF
B21.30	Fissazione di limiti di posizione unici da applicare a tutte le negoziazioni relative a derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche e derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, qualora negoziati per quantitativi rilevanti presso sedi di negoziazione di più Stati membri e la Consob sia l'autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato	Divisione Mercati	25 giorni	Art. 68 comma 4, TUF
B21.31	Revoca della registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le PMI quando il sistema non rispetta i requisiti	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 69 comma 4, TUF
B21.32	Revoca delle esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-trade concesse alle sedi di negoziazione	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 74 comma 1, TUF
B21.33	Sospensione delle esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-trade per gli strumenti equity e equity-like concesse alle sedi di negoziazione, in caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 5 comma 1 MiFIR	Divisione Mercati	2 giorni lavorativi	Art. 74 comma 3 TUF e 5, commi 2 e 3 MiFIR
B21.34	Revoca dell'autorizzazione a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione concessa alle sedi di negoziazione e alle imprese d'investimento che concludano, anche come <i>internalizzatore</i> sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 76 comma 1 lett c), TUF
B21.35	Pronuncia della decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un APA o ARM a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati allorché questo non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79-comma 1 TUF che rinvia all'articolo 27- <i>sexies</i> del regolamento (UE) n. 600/2014

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

B21.36	Revoca dell'autorizzazione rilasciata a un APA o ARM a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati quando: a) esso ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione; c) ha violato in modo grave e sistematico il regolamento n. 600/2014	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 79 comma 1, TUF, che rinvia all'articolo 27- <i>sexies</i> , par 1, regolamento (UE) n. 600/2014.
B21.37	Revoca d'intesa con la Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla prestazione di servizi in qualità di depositario centrale	Divisione Mercati	180 giorni	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 2, TUF Art. 20, CSDR
B21.38	Revoca, d'intesa con la Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla prestazione in proprio di servizi accessori di tipo bancario da parte dei depositari centrali o della designazione a questo scopo di una o più banche	Divisione Mercati	180 giorni	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 3, TUF Art. 57 CSDR
B21.39	Richiesta, d'intesa con la Banca d'Italia, al depositario centrale di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79- <i>quinqüesdecies</i> , comma 2, TUF
B21.40	Ordine ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto di CSDR, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del Titolo II- <i>bis</i> della Parte III del TUF	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79- <i>quaterdecies</i> , comma 5, TUF
B21.41	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria dei depositari centrali per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società ex Art. 72, comma 4, TUB, per rinvio dell'art.79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 72, comma 4, TUB, per rinvio dell'art.79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B21.42	Adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto di CSDR da parte di un depositario centrale di un altro Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 24 CSDR	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 8, secondo periodo, TUF Art. 24, par. 5, CSDR
B21.43	Imposizione alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto di EMIR, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del titolo II della Parte III del TUF	Divisione mercati	60 giorni	Art. 79- <i>sexies</i> , comma 3, TUF
B21.44	Proroga breve per gli adempimenti di chiusura dell'amministrazione straordinaria delle controparti centrali ex Art. 70, comma 6, TUB, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 70, comma 6, TUB, per rinvio dell'art.79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

B21.45	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria delle controparti centrali per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società ex Art. 72, comma 4, TUB, per rinvio dell'art.79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 72, comma 4, TUB, per rinvio dell'art.79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF, richiamato a sua volta dall'art. 79- <i>sexies</i> , comma 1, TUF
B21.46	Sospensione temporanea o decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle controparti centrali ex Art. 79- <i>sexies</i> , comma 7	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 79- <i>sexies</i> , comma 7, TUF
B21.47	Ordine, d'intesa con la Banca d'Italia, di concede/non revocare l'accesso ad una controparte centrale o ad una sede di negoziazione a fronte di un rifiuto ingiustificato da parte del depositario centrale	Divisione Mercati	2 settimane	Art. 90- <i>ter</i> , comma 1, TUF Art. 53, par. 1, secondo comma, e par. 3, CSDR Art. 90 Reg 392/2017
B21.48	Opposizione agli accordi tra gestori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o depositari centrali	Divisione Mercati	45 giorni lavorativi	Art. 90- <i>sexies</i> , comma 2, TUF
B21.49	Opposizione all'utilizzo dell'esenzione dall'obbligo di scambio dei margini di garanzia per i contratti derivati che configurano operazioni infragruppo conclusi tra una controparte non finanziaria soggetta alla vigilanza della Consob e una controparte non finanziaria stabilita in un altro Stato membro oppure una controparte stabilita in uno Stato <i>terzo</i>	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 4- <i>quater</i> , comma 3, TUF Art. 11, par. 7 e 9, EMIR
B21.50	Opposizione all'utilizzo dell'esenzione dall'obbligo di compensazione per i contratti derivati che configurano operazioni infragruppo conclusi da una controparte non finanziaria soggetta alla vigilanza della Consob e una controparte stabilita in uno Stato membro	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 4- <i>quater</i> , comma 3, TUF Art. 4 par. 2, lett. a), EMIR
B21.51	Opposizione all'utilizzo dell'esenzione dall'obbligo di <i>reporting</i> per i contratti derivati che configurano operazioni infragruppo	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 4- <i>quater</i> , commi 2- <i>bis</i> e 3, TUF Art. 9, par. 1, EMIR
B21.52	Impugnazione della deliberazione o diverso atto adottati in caso di inosservanza del divieto di esercitare il diritto di voto in caso di violazione delle disposizioni relative al trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali	Divisione Mercati	180 giorni	Art. 79- <i>sexies</i> , comma 11
B21.53	Revoca dell'autorizzazione specifica di una SIM (diversa da una SIM di classe 1) alla gestione di un MTF DLT (diverso da un MTF all'ingrosso titoli di Stato) o di una esenzione, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 8 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

B21.54	Revoca dell'autorizzazione specifica di un gestore del mercato alla gestione di un MTF DLT diverso da un MTF all'ingrosso titoli di Stato o di una esenzione	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 8 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B21.55	Revoca dell'autorizzazione specifica di un depositario centrale alla gestione di un SS DLT o di una esenzione, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; 9 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B21.56	Revoca dell'autorizzazione specifica di una banca, una SIM, un gestore del mercato o un depositario centrale alla gestione di un TSS DLT (diverso da un TSS DLT all'ingrosso titoli di Stato) o di una esenzione, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 10 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B21.57	Revoca dell'autorizzazione specifica di una SIM (diversa da una SIM di classe 1) alla gestione di un MTF DLT (diverso da un MTF all'ingrosso titoli di Stato) o di una esenzione, d'intesa con la Banca d'Italia	Divisione Mercati	90 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 8 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B21.58	Cancellazione dall'elenco dei responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Divisione Mercati	90	Art. 21, comma 1, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52
B21.59	Cancellazione dall'elenco dei responsabili del registro, sentita la Banca d'Italia, di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza, nonché di responsabili del registro significativi	Divisione Mercati	90	Art. 21, comma 1, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52
B21.60	Opposizione all'utilizzo dell'esenzione dall'obbligo di scambio dei margini di garanzia per i contratti derivati che configurano operazioni infragruppo conclusi tra una controparte non finanziaria soggetta alla vigilanza della Consob e una controparte finanziaria stabilita in un altro Stato membro	Divisione Mercati	1 mese	Art. 4- <i>quater</i> , comma 3, TUF; Art. 11, par. 10 EMIR; Art. 32, par. 9, Reg. 2251/2016
B21.61	Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione di un amministratore di benchmark ovvero dell'avallo di un di un benchmark o una famiglia di benchmark forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione	Divisione Mercati	90	Art. 4- <i>septies</i> .1, comma 2 TUF.; Art. 35, comma 1, Regolamento (UE)

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

				2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016
B21.62	Autorizzazione all'uso di un benchmark a seguito dell'adozione di una decisione di sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore qualora la cessazione dell'indice di riferimento determini un evento di forza maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo d'investimento collegato a detto indice di riferimento	Divisione Mercati	90	Art. 4-septies.1, comma 2 TUF.; Art. 35, comma 3, Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

B. MERCATI				
B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
B22.01	Adozione dei provvedimenti necessari e urgenti al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori	Divisione Mercati	//	Art. 62, comma 3, TUF
B22.02	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione del gestore del mercato sottoposto ad amministrazione straordinaria	Divisione Mercati	//	Art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B22.03	Richiesta alla società di gestione del mercato di sospendere in via cautelare o di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato per fondato sospetto ovvero accertata violazione delle disposizioni del Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e delle relative norme di attuazione	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari	//	Art. 99, comma 1, lett. f) e g), TUF
B22.04	Sospensione cautelare dall'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per ragionevole motivo di sospetto di violazione dell'art. 113 TUF e delle relative norme di attuazione	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari	//	Art. 113, comma 2, lett. g), TUF
B22.05	Richiesta alla società di gestione del mercato di sospendere in via cautelare o di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato per fondato sospetto ovvero accertata violazione dell'art. 113 TUF e delle relative norme di attuazione	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari	//	Art. 113, comma 2, lett. h) e i), TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

B22.06	Sospensione della negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi se vi sono motivi ragionevoli di sospettare la violazione da parte del soggetto obbligato alla comunicazione delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate	Divisione Mercati	//	Art. 113-ter, comma 9, lett. a), TUF
B22.07	Richiesta alla società di gestione del mercato regolamentato interessata di sospendere la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare la violazione, da parte del soggetto obbligato alla comunicazione, delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate	Divisione Mercati	//	Art. 113-ter, comma 9, lett. a), TUF
B22.08	Divieto alla negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi in caso di accertata violazione da parte del soggetto obbligato alla comunicazione delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate	Divisione Mercati	//	Art. 113-ter, comma 9, lett. b), TUF
B22.09	Imposizione a persone fisiche o giuridiche che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare all'autorità e/o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione	Divisione Mercati	//	Art. 4-ter, comma 2, TUF; Art. 18, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B22.10	Imposizione a persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni	Divisione Mercati	//	Art. 4-ter, comma 2, TUF; Art. 19, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B22.11	Divieto o imposizione di condizioni a persone fisiche o giuridiche che effettuano una vendita allo scoperto o che assumono una posizione netta corta	Divisione Mercati	//	Art. 4-ter, comma 2, TUF; Art. 20, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B22.12	Divieto temporaneo di vendite allo scoperto o imposizione di limitazioni alle persone fisiche o giuridiche su singoli strumenti finanziari in caso di perdite significative di prezzo	Divisione Mercati	//	Art. 4-ter, comma 2, TUF; Art. 23, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B22.13	Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della Parte III del TUF e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, pubblicazione di avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob	Divisione Mercati	//	Art. 62-decies, comma 1, lett. a), TUF
B22.14	Ordine, ai gestori delle sedi di negoziazione, di non avvalersi nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l'efficienza complessiva del mercato	Divisione Mercati	//	Art. 62-decies, comma 1, lett. b), TUF
B22.15	Rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato, ovvero, sentita la Banca d'Italia, della Sim o della banca italiana che gestisce un MTF o un OTF, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, TUF	Divisione Intermediari Divisione Mercati	//	Art. 62-decies, comma 1, lett. c), TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

B22.16	Ordine, nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, di cessare in via temporanea o permanente pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della Parte III del TUF	Divisione Mercati	//	Art. 62-decies, comma 1, lett. d), TUF
B22.17	Adozione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, di ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sugli MTF e sugli OTF	Divisione Mercati	//	Art. 62-decies, comma 2, TUF
B22.18	Adozione di tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato Membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati	Divisione Mercati	//	Art. 67, comma 12, TUF
B22.19	Temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-trade per gli strumenti non-equity se la liquidità di una determinata categoria di strumento finanziario scende al di sotto di una determinata soglia	Divisione Mercati	//	Art. 75 comma 1 TUF
B22.20	Temporanea sospensione, sentita la Banca d'Italia, degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-trade per i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, se la liquidità di una determinata categoria di tali strumenti scende al di sotto di una determinata soglia	Divisione Mercati	//	Art. 75 comma 2 secondo periodo TUF
B22.21	Temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-trade per gli strumenti non-equity se la liquidità di una determinata categoria di strumento finanziario scende al di sotto di una determinata soglia	Divisione Mercati	//	Art. 77 comma 1 TUF
B22.22	Temporanea sospensione, sentita la Banca d'Italia, degli obblighi di pubblicare le informazioni post-trade per i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, se la liquidità di una determinata categoria di tali strumenti scende al di sotto di una determinata soglia	Divisione Mercati	//	Art. 77 comma 2 seconda frase TUF
B22.23	Prescrizione, sentita la Banca d'Italia, di speciali cautele e limitazioni nella gestione del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute sottoposto ad amministrazione straordinaria	Divisione Mercati	//	Art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 64-quinquies, comma 2, TUF, a sua volta rinviato dal 62-quater, comma 3, TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

B22.24	Sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni	Divisione Mercati	//	Art. 66 <i>quater</i> comma 1 TUF primo periodo
B22.25	Nel caso di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni [e di revoca della sospensione della negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario], da parte di un gestore di una sede di negoziazione, ordine che le altre sedi di negoziazione e gli <i>internalizzatori</i> sistematici che negoziano lo stesso strumento o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, anch'essi sospendano o escludano tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione [o revochino la sospensione], se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate	Divisione Mercati	//	Art. 66- <i>quater</i> , commi 2 e 5, TUF
B22.26	Ordine che le sedi di negoziazione e gli <i>internalizzatori</i> sistematici sospendano o escludano [o revochino la sospensione di] uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di un provvedimento di sospensione o esclusione [o di revoca della sospensione] da parte di autorità competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti di altri Stati membri anche in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate	Divisione Mercati	//	Art. 66- <i>quater</i> , commi 3 e 5, TUF
B22.27	Ordine, sentita la Banca d'Italia, che le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute sospendano o escludano [o revochino la sospensione di] uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di un provvedimento di sospensione o esclusione [o di revoca della sospensione] da parte di autorità competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti di altri Stati membri anche in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate	Divisione Mercati	//	Art. 66- <i>quater</i> , commi 4 primo periodo e 5, TUF
B22.28	Limitazione della possibilità di chiunque di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull'entità della posizione che detto soggetto può detenere	Divisione Mercati	//	Art. 68- <i>quinquies</i> comma 1 lett. b) TUF

B. MERCATI

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

B22.29	Richiesta a chiunque di adottare misure per ridurre l'entità di una posizione o esposizione in strumenti derivati su merci	Divisione Mercati	//	Art. 68- <i>quinquies</i> comma 1 lett. c) TUF
B22.30	Ordine, d'intesa con la Banca d'Italia, di concedere/non revocare l'accesso a partecipanti, emittenti e depositari centrali a fronte di un rifiuto ingiustificato da parte del depositario centrale, ai sensi dell'art. 90, par. 9, Reg. 392/2017, in esito alla procedura di cui ai par. da 1 a 7, del medesimo articolo	Divisione Mercati	2 settimane	Art. 90- <i>bis</i> TUF; Art. 33, par. 3, Art. 49, par. 4, e Art. 52, par. 2, CSDR; Art. 90, par. 9, Reg. 392/2017
B22.31	Imposizione, d'intesa con la Banca d'Italia, al depositario centrale di interrompere un collegamento notificato ai sensi dell'art. 19, par. 5 di CSDR	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 10, TUF; Art. 48 e Art. 19, par. 7, CSDR
B22.32	Impugnazione della deliberazione adottata in caso di inosservanza del divieto del diritto di voto in caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 27, par. 7 e 8, CSDR	Divisione Mercati	180 giorni	Art. 79- <i>noviesdecies</i> , comma 2, TUF
B22.33	Sospensione dall'elenco dei responsabili del registro	Divisione Mercati	//	Art. 21, comma 1, D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52

B. MERCATI

B.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

B. MERCATI				
B.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE				
B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
B31.01	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Divisione Mercati	30 giorni	artt. 62- <i>quater</i> , comma 2, lettera b) e 64- <i>quater</i> , comma 1, TUF
B31.02	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato e delle successive modifiche	Divisione Mercati	45 giorni	artt. 62- <i>quater</i> , comma 2, lettera b) e 64- <i>quater</i> , comma 6, TUF
B31.03	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini della verifica che le modificazioni statutarie dei gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato non contrastino con i requisiti previsti dal Capo II, Titolo I- <i>bis</i> , Parte III TUF	Divisione Mercati	45 giorni	artt. 62- <i>quater</i> , comma 2, lettera b) e 64, comma 5, TUF
B31.04	Parere al MEF sulla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi di mancato svolgimento da parte del gestore dell'attività autorizzata entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di stato	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>quater</i> , comma 9 per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 2, lett. b), TUF
B31.05	Parere al MEF per la revoca dell'autorizzazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di stato quando l'autorizzazione è stata ottenuta con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del Titolo I- <i>bis</i> , parte III del TUF relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato, non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ovvero il mercato abbia cessato di funzionare da più di sei mesi	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinqüies</i> , comma 1, lettere a), b), c) e d), per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 2, lett. b), TUF
B31.06	Parere al MEF per la revoca dell'autorizzazione del mercato in caso di rinuncia espressa per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di stato	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 64- <i>quinqüies</i> , comma 1, lett. d), TUF, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 2, lett. b), TUF
B31.07	Decisione, d'intesa con la Banca d'Italia, sul rispetto da parte dei depositari centrali di paesi <i>terzi</i> , della normativa nazionale applicabile, nell'ambito di una procedura di riconoscimento da parte dell'ESMA di depositari centrali di paesi <i>terzi</i>	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 9, TUF; Art. 25, par. 6, CSDR
B31.08	Decisione, d'intesa con la Banca d'Italia, sulla trasmissione alle competenti autorità estere delle informazioni relative alla prestazione transfrontaliera in altri Paesi membri dell'Unione Europea di servizi da parte di depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 79- <i>undecies</i> , comma 7, TUF; Art. 23, par. 4, CSDR

B. MERCATI

B.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

B31.09	Approvazione, d'intesa con la Banca d'Italia, della valutazione di cui al par 3, lett. e) dell'art. 23 di CSDR effettuata in merito alla prestazione transfrontaliera in Italia di servizi da parte di depositari centrali stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione europea	Divisione Mercati	3 mesi	Art. 79-undecies, comma 7, TUF; Art. 23 CSDR
B31.10	Parere, d'intesa con la Banca d'Italia, all'autorità competente su un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro in merito al rifiuto all'accesso di un partecipante, emittente o depositario centrale italiani	Divisione Mercati	1 mese	Art. 79-undecies TUF; Art. 33, par. 3, Art. 49, par. 4, e Art. 52, par. 2, CSDR; Art. 90, par. 4, Reg. 392/2017
B31.11	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione all'esternalizzazione da parte delle controparti centrali delle attività principali relative alla gestione dei rischi	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 79-sexies, comma 5, TUF; Art. 35, par. 1, EMIR
B31.12	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione all'ordine alle controparti centrali di concedere l'accesso ai depositari centrali in caso di rifiuto ingiustificato	Divisione Mercati	7 giorni	Art. 90-ter, comma 4, lett. b, TUF; Art. 53 CSDR Art. 90 Reg 392/2017
B31.13	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione all'autorizzazione a gestire un MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato o un TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato e con riguardo alla concessione di esenzioni successive all'autorizzazione specifica iniziale	Divisione Mercati	30 giorni lavorativi	Art. 29 D.l. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n.52; Art. 8 o 10 Reg. (UE) n. 858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
B31.14	Parere all'ESMA nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, per casi diversi di cui quello alla lett. a)	Divisione Mercati	Termine fissato da ESMA nella sua richiesta	Art. 79-quinquies, comma 4, TUF ; Art. 25, par. 3, lett. b), c), d), EMIR

B. MERCATI

B.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

B.3.2. FASI PROCEDIMENTALI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

B. MERCATI				
B.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE				
B.3.2. FASI PROCEDIMENTALI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
B32.01	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla decisione di adottare o rinnovare le misure emergenziali previste dal Regolamento n. 236/2012 con riferimento al debito sovrano o di sospendere temporaneamente le restrizioni alla vendita allo scoperto di titoli del debito italiano e alla negoziazione di uncovered credit default swap sul debito sovrano	Divisione Mercati	//	Art. 4-ter, comma 4, TUF; artt. 13-14 e 18-23; Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B32.02	Parere alla Banca d'Italia sulla decisione di vietare l'uso delle esenzioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei market maker e degli operatori principali autorizzati in materia di debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani	Divisione Mercati	//	Art. 4-ter, comma 6, TUF; Art. 17, Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
B32.03	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia per la proposta al MEF di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-trade per i titoli di stato se la liquidità di tali strumenti scende al di sotto di una determinata soglia	Divisione Mercati	//	Art. 75 comma 2, primo periodo, TUF
B32.04	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia per la proposta al MEF di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-trade per i titoli di stato se la liquidità di tali strumenti scende al di sotto di una determinata soglia	Divisione Mercati	//	Art. 77 comma 2, prima frase, TUF

B. MERCATI

B.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

B.4.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

B. MERCATI				
B.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO				
B.4.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
B41.01	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B41.02	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di amministrazione straordinaria del gestore del mercato	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF
B41.03	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento del gestore del mercato	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 4, TUF
B41.04	Proposta, sentita la Banca d'Italia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B41.05	Proposta, sentita la Banca d'Italia, al Ministro dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di amministrazione straordinaria del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 64- <i>quinquies</i> , comma 2, TUF, a sua volta rinviato dall'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF
B41.06	Proposta, sentita la Banca d'Italia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento del gestore del mercato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di <i>interesse</i> e su valute	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 64- <i>quinquies</i> , comma 4, TUF, per rinvio dell'art. 62- <i>quater</i> , comma 3, TUF

B. MERCATI

B.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

B.4.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

B41.07	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica	Divisione Mercati	90 giorni	Art. 79- <i>vicies</i> , comma 1, TUF
B41.08	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di amministrazione straordinaria dei depositari centrali	Divisione Mercati	60 giorni	Art. 70, comma 5, TUF, per rinvio dell'art. 79- <i>vicies</i> , TUF
B41.09	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione all'adozione di misure nei confronti di membri del consiglio la cui condotta sia tale da pregiudicare la gestione sana e prudente delle controparti centrali, inclusa la loro esclusione	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 79- <i>sexies</i> , comma 5, TUF; Art. 31, par. 1, EMIR
B41.10	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione all'approvazione dell'acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata in una controparte centrale	Divisione Mercati	30 giorni lavorativi	Art. 79- <i>sexies</i> , comma 5, TUF; Art. 31, par. 2, EMIR
B41.11	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione alla decisione sull'accesso ad una controparte centrale da parte di una sede di negoziazione (derivati OTC, ai sensi di EMIR)	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 90- <i>ter</i> , comma 4, lett. a), TUF; Art. 7, par. 4, EMIR
B41.12	Opposizione all'utilizzo dell'esenzione dall'obbligo di scambio dei margini di garanzia per i contratti derivati che configurano operazioni infragruppo conclusi tra una controparte non finanziaria soggetta alla vigilanza della Consob e una controparte finanziaria stabilita in un altro Stato membro	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 4- <i>quater</i> , comma 3, TUF; Art. 11, par. 10, EMIR
B41.13	Rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia in relazione alla decisione sull'accesso ad una controparte centrale da parte di una sede di negoziazione (strumenti finanziari diversi dai derivati OTC)	Divisione Mercati	45 giorni	Art. 90- <i>ter</i> , comma 4, lett. a), TUF; Art. 35, par. 4, EMIR